SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA —

N. 1250

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore POLLICE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 1988

Norme per la prevenzione e repressione del razzismo

Onorevoli Senatori. – Il fenomeno che sembrava lambire il nostro Paese, come isola felice, e colpire invece gli altri Paesi europei, in particolar modo la Francia e la Germania, è diventato purtroppo una realtà anche italiana.

Lo stanno a dimostrare recenti episodi di xenofobia etnica, accaduti nel nostro Paese, indagini demoscopiche effettuate nelle scuole di ogni ordine e grado, i successi elettorali delle «Leghe» piemontesi, lombarde, venete, che prevedono tra i loro punti programmatici l'allontanamento dei meridionali dalle regioni del Nord, produttrici di benessere dilapidato, secondo la loro dottrina, da Roma e dal Sud.

Trenta milioni di italiani emigrati nell'ultimo secolo e cinque milioni di cittadini che lavorano attualmente nei Paesi del terzo

mondo non ci hanno impedito di coltivare, anche in Italia, la malapianta del razzismo, incuranti delle reazioni che questo fenomeno potrebbe innescare nei confronti dei nostri recenti emigrati da parte dei Paesi ospitanti.

Con questo disegno di legge, per razzismo, si vuole tuttavia comprendere in generale ogni manifestazione di intolleranza verso i «diversi», sia per caratteristiche etniche che religiose, che culturali, che sessuali e sociali.

Nell'ottica di questo disegno di legge è pertanto considerato razzismo l'ostracismo verso i cittadini extracomunitari, in particolare gli africani e gli abitanti del terzo mondo, ma anche l'intolleranza verso i non eterosessuali, i non cristiani, gli handicappati, i vecchi, i privi di risorse economiche.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il presente disegno di legge si propone di prevenire e, dove necessario, reprimere i comportamenti lesivi dei diritti delle minoranze in modo che siano realmente attuati i principi di solidarietà umana che una società che nel 2025 vedrà dodici neri per ogni cento bianchi (secondo le più recenti prospezioni

demoscopiche) deve fare propri, assimilarli, preparandosi, anche con il supporto dei mezzi di informazione, dalla scuola agli altri mezzi di comunicazione, a convivere in una realtà che non potrà non essere che multirazziale, multietnica, multireligiosa, e non omogenea culturalmente, sessualmente, socialmente.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. Tutti i cittadini hanno diritto al riconoscimento e alla tutela della loro personalità ed identità.
- 2. La Repubblica italiana tutela le minoranze etniche, religiose, linguistiche e sessuali.
- 3. Le organizzazioni di dette minoranze possono avere statuto giuridico e costituirsi parte civile nei processi per fatti di discriminazione.

Art. 2.

- 1. È vietata qualsiasi forma di schedatura diretta o anche indiretta degli appartenenti a gruppi minoritari.
- 2. La contravvenzione a tale divieto è punita con la reclusione sino a cinque anni e con la interdizione perpetua dai pubblici uffici.
- 3. È equiparata a tale fattispecie l'ipotesi di impossessamento o riproduzione fraudolenta di schedari interni di circoli, associazioni e gruppi di dette minoranze.
- 4. È vietato altresì procedere ad indagini sui nominativi degli inserzionisti e dei loro corrispondenti nei giornali e negli organi di stampa o negli strumenti di comunicazione di dette minoranze.

Art. 3.

1. L'istigazione all'odio razziale nei confronti delle minoranze è punito ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 4.

1. La discriminazione degli appartenenti alle minoranze di cui alla presente legge è punita, qualora essa sia provata, con la reclusione sino ad anni cinque.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Nel caso che l'atto discriminatorio sia compiuto dal titolare di un pubblico esercizio, l'autorità amministrativa procederà alla revoca immediata della licenza di esercizio.

Art. 5.

1. L'articolo 10 dello Statuto dei lavoratori approvato dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, si applica anche nelle ipotesi di atti di discriminazione fondati sul presupposto della negazione dell'identità sessuale sia per i dipendenti pubblici che per quelli privati.